

## **DANNO BIOLOGICO DIFFERENZIALE**

Ci riferiamo a quei lavoratori che hanno subito un infortunio sul lavoro o hanno contratto una malattia professionale e che intendono, tramite il giudice, chiedere un risarcimento.

Occorre fare una premessa: il Decreto del Presidente della Repubblica del 30 giugno 1965 n. 1124, **testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali**, stabilisce:

- l'obbligatorietà dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali da parte dei datori di lavoro
- l'Istituto assicuratore "INAIL" deve pagare le indennità anche nei casi di responsabilità civile e/o penale dell'incaricato alla direzione e sorveglianza del lavoro e/o del datore di lavoro
- l'INAIL ha il diritto di attivare il regresso (recupero) per le somme pagate a titolo di indennità e per le spese accessorie contro le persone civilmente responsabili

Il lavoratore o ex lavoratore pensionato, che ha subito un danno alla salute sul lavoro (nel termine prescrizione decennale), **nella ipotesi che il datore di lavoro e/o responsabile alla sicurezza, non abbia messo in atto tutte le misure preventive e precauzionali per evitare il danno, può chiedere di essere risarcito per la parte del danno biologico differenziale**. Ci si riferisce al: danno morale, danno sociale (si usa questi termini generici, per brevità, sarà il medico e l'avvocato che valuteranno caso per caso).

**La legge 145/2018 all'art. 1 comma 1126** lettere a) b) c) d) e) f) g) aveva introdotto, dal 1.1.2019, un meccanismo per il quale, il datore di lavoro, in caso di accertamento di responsabilità, dall'importo che veniva condannato a risarcire, veniva detratta quella liquidata dall'INAIL: sia che fosse la rendita, l'indennità una tantum, rimborso spese, in poche parole qualsiasi voce di indennizzo.

Questa novità aveva subito creato disappunto, si riteneva ci fossero profili di illegittimità. L'effetto pratico era che al danneggiato, veniva ridotto il risarcimento per la parte di danno (morale, sociale) che l'INAIL non risarcisce.

**La legge 58/2019 all'art. 3 sexies** **ha abrogato** quanto la legge 145/2018 aveva introdotto di novità (negativa). E' rimasto **in vigore, dell'art. 1 comma 1126 la lettera g)** che prevede: ***"nella liquidazione dell'importo dovuto..., il giudice può procedere alla riduzione della somma tenendo conto della condotta precedente e successiva al verificarsi dell'evento lesivo e dell'adozione di efficaci misure per il miglioramento dei livelli di salute e la sicurezza sul lavoro. Le modalità di esecuzione dell'obbligazione possono essere definite tenendo conto del rapporto tra la somma dovuta e le risorse economiche del responsabile"*** Al giudice viene data una certa discrezionalità nel stabilire la somma di risarcimento.

Perché si fa riferimento alle tabelle INAIL (voce danno biologico introdotta dalla legge 38/2000), e quelle che applica il giudice (*tabelle elaborate dal Tribunale di Milano – qualche giudice fa riferimento a quelle di Roma*), perché hanno finalità diverse e partono da presupposti diversi. Diversità che va salvaguardata.

Milena Pareschi